

P.U. 1/2024



TRIBUNALE DI LANUSEI

DECRETO

Il Tribunale di Lanusei, composto dai magistrati

Dott. Nicola Caschili	Presidente rel.
Dott.ssa Giada Rutili	Giudice
Dott.ssa Giulia Aresu	Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

di ammissione alla procedura di concordato preventivo

nel procedimento ex artt. 40 e 84 e ss. CCII proposto da

PN Auto di G. Nieddu & C. s.a.s., con sede in Tortolì, via Baccasara sn, in persona del socio illimitatamente responsabile Giuseppe Nieddu, rappresentata e difesa dall'Avvocato Paolo Sanna e dall'Avvocato Andrea Pogliani

1. Il ricorso.

Con ricorso depositato in data 4.1.2024, la ricorrente, esercente una impresa di vendita di autoveicoli, ha chiesto di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo, con concessione di misure protettive ai sensi dell'art. 54 CCII, trovandosi in una situazione di crisi non altrimenti risolvibile.

Con decreto del 9.2.2024, il Tribunale ha concesso le misure protettive, disponendo in particolare la sospensione della procedura esecutiva immobiliare n. 6/2020.

2. Il piano di concordato originario.

La società è titolare di una azienda di commercio di autoveicoli in comune di Tortolì che ha subito una grave crisi generata dal calo significativo del mercato dell'auto, avvenuto in concomitanza con alcuni importanti investimenti immobiliari. La società, a seguito della manifestazione della crisi, ed in funzione di un progetto di ristrutturazione, ha quindi deciso di concedere in affitto l'azienda, anche per preservarne la continuità, per un corrispettivo annuo di € 80.000,00 alla società ADN srl, anch'essa riconducibile alla stessa compagine sociale. L'affitto è attualmente in corso.

La ricorrente, inoltre, è proprietaria di un immobile commerciale, attualmente diviso in tre porzioni, di cui una, destinata a salone auto, è ricompresa nell'azienda concessa in affitto, e le altre due porzioni concesse in locazione a due distinte società che versano regolarmente i canoni. In particolare, un immobile è locato alla Kinesis asd, che corrisponde un canone mensile di 2.666,67 e l'altro è detenuto a titolo precario, a seguito della scadenza del contratto di locazione, dalla società Elcom srl, che versa un importo a titolo di indennizzo di 5.075,00 euro.

L'intera proprietà è oggetto di una esecuzione immobiliare, promossa dalla banca mutuante, attualmente sospesa a seguito della concessione delle misure protettive.

La ricorrente intende risolvere la propria crisi mediante un concordato che prevede oltre al recupero dei crediti, la continuità indiretta dell'azienda, la cessione delle proprietà immobiliari e l'apporto di risorse esterne da parte della società Greco s.r.l., partecipata al 97% dal socio illimitatamente responsabile, e da parte dello stesso socio illimitatamente responsabile, che metteranno a disposizione dei creditori tutto il loro patrimonio immobiliare.

Il piano proposto prevede, in particolare, la prosecuzione dell'affitto dell'azienda fino alla cessione della stessa previa procedura competitiva, da avviare successivamente all'omologa del piano. Il contratto di affitto, sottoscritto in funzione della ristrutturazione aziendale, prevede la possibilità di recesso immediato in caso di procedura concorsuale.

La procedura competitiva avrà ad oggetto solamente le parte mobiliare e l'avviamento (stimati in € 78.000,00) mentre la parte immobiliare verrà ceduta unitamente agli altri locali commerciali attualmente locati. La società, infatti, dopo avere riferito che nell'ambito delle esecuzione immobiliare l'intero compendio è stato suddiviso in due lotti, ritiene che la vendita unitaria consentirebbe un migliore realizzo in quanto gli immobili sono inseriti all'interno di una unica struttura concepita alla stregua di un piccolo centro commerciale. Il ricavato derivante dalla cessione della proprietà sarebbe pari ad € 3.800.000,00.

Il piano, quindi, prevede l'apporto di risorse esterne. In particolare, è previsto un apporto di liquidità da parte della società Greco srl, partecipata al 97% dal socio illimitatamente Giuseppe Nieddu, pari ad € 75.000,00.

La stessa società Greco s.r.l., ed il socio Giuseppe Nieddu, infine, metteranno a disposizione dei creditori, mediante vincolo ai sensi dell'art. 2645 ter c.c. i propri patrimoni, stimati complessivamente in € 2.950.739,98. Peraltro, è previsto che il patrimonio del socio verrebbe devoluto ai creditori solo nel caso in cui i creditori non siano rimasti integralmente soddisfatti dall'esecuzione del piano.

L'attivo del concordato, all'esito delle rettifiche effettuate, ammonta a complessivi € 7.971.000,00 e risulta così composto:

€ 273.375,00 quale liquidità derivante dai ricavi dell'attività commerciale ancora svolta, dal pagamento dei canoni di locazione, attualmente percepiti dal custode dell'esecuzione immobiliare;

€ 289.953,00 derivante dalla riscossione dei crediti commerciali esigibili secondo le rettifiche prudenziali eseguite;

€ 4.031.147, derivante dalla cessione dei beni ed in particolare dagli immobili e dalla azienda commerciale;

€ 276.000,00 dalla riscossione dei canoni di affitto dei locali commerciali e dell'azienda;

€ 75.000,00 dall'incasso dei crediti derivanti dalla gestione di un impianto fotovoltaico;

€ 75.000,00 derivante dalla finanzia esterna messa a disposizione dalla società Greco srl;

€ 2.950.739 derivante dalla cessione degli immobili messi a disposizione dal socio e dalla Greco srl.

L'**esposizione debitoria complessiva** della società, all'esito delle rettifiche effettuate, è pari a € 7.475.723,00 e risulta così composta:

1) 165.248,00 per compensi dei professionisti che hanno prestato attività nella predisposizione della domanda di concordato;

2) € 161.000,00 per spese di procedura;

3) € 75.822,00 per IMU sugli immobili;

4) € 2.364.530,00 per crediti con rango privilegiato ipotecario;

5) € 2.765.607 per crediti in privilegio;

6) € 1.810.514,00 per crediti chirografari.

7) € 133.000,00 per fondo rischi;

3. La proposta.

Attraverso l'esecuzione del piano, la società ritiene di poter soddisfare tutte le spese di procedura e tutti i creditori, privilegiati e chirografari, nella misura del 100%.

I creditori della prededuzione verranno soddisfatti con la liquidità giacente e con quella generata dalle prime attività esecutive, entro 180 giorni. I creditori concorsuali, invece, sono stati suddivisi in 6 classi, che di seguito si riportano con le relative tempistiche di soddisfazione.

- Classe I (Creditori assistiti da privilegio mobiliare ex art. 2751 bis n. 1 c.c. scaduti alla data di presentazione della domanda di concordato) € 86.145,71: si prevede il pagamento in misura del 100% entro sei mesi dall'omologazione;
- Classe II (Creditori privilegiati ipotecari per complessivi) € 2.138.530,29: si prevede il pagamento in misura del 100% entro 4 anni dall'omologazione;
- Classe III (Altri creditori privilegiati per complessivi) € 2.348.320,55: si prevede il pagamento in misura del 100% entro 4 anni dall'omologazione;
- Classe IV (creditori chirografari garantiti da terzi): € 734.682,34: si prevede il pagamento in misura del 100% entro 5 anni dall'omologazione;
- Classe V (creditori chirografari vantati da imprese minori) € 178.725,90: si prevede il pagamento in misura del 100% entro 5 anni dall'omologazione;
- Classe VI (altri crediti chirografari) € 1.139.381,45: si prevede il pagamento in misura del 100% entro 5 anni dall'omologazione.

La ricorrente ha quindi dato atto che la proposta non risulta deteriore rispetto alla alternativa liquidatoria, atteso che il socio illimitatamente responsabile ha messo a disposizione dei creditori tutto il proprio patrimonio, costituito dagli immobili e

dalla partecipazione nella società Greco srl, sebbene nella forma indiretta della cessione dei beni di proprietà e trasferimento delle relative risorse, detratte le passività, ai creditori del concordato.

4. Le criticità riscontrate.

Con decreto del 23.9.2024, il Tribunale ha formulato una serie di osservazioni chiedendo alla società di procedere alla modifica e/o alla integrazione del piano e della proposta in relazione alle seguenti questioni:

a) il piano prevede che i creditori erariale e previdenziale siano soddisfatti integralmente (capitale e interessi maturati), con uno spostamento dell'adempimento al quarto anno successivo all'omologa. Inoltre, è previsto che i creditori erariale e previdenziale siano inseriti nella stessa classe prevista per tutti gli altri creditori privilegiati.

Ad avviso del Collegio, tale impostazione non appare condivisibile. L'articolo 88 CCII, infatti, prevede che "il pagamento parziale o anche dilazionato" possa essere proposto al creditore pubblico "esclusivamente mediante proposta presentata ai sensi del presente articolo". Tale previsione, dunque, richiede che tutte le volte in cui il debito erariale venga "trattato" dal debitore, naturalmente in termini deteriori rispetto alla obbligazione originaria ed alla sua tempistica di soddisfacimento, il debitore sia tenuto a seguire la procedura disciplinata dall'art. 88 citato: dunque, anche il solo dilazionamento del debito, sia esso o meno rateale, comporta la necessità di rafforzare la proposta mediante la procedura di transazione fiscale.

Né è sostenibile che la locuzione “o anche dilazionato” si riferisca al pagamento “parziale”, giacchè è evidente che, in tal caso, sarebbe stato sufficiente il riferimento al pagamento parziale.

In altri termini, non sembra potersi dubitare che la locuzione vada intesa nel senso della necessità della transazione quando il pagamento proposto è rateale e/o dilazionato.

Pertanto, la domanda dovrà essere integrata prevedendo la proposta di trattamento prevista dall’art. 88 CCII e la relativa attestazione del professionista.

b) Osserva il Collegio che, inoltre, il creditore erariale e quello previdenziale dovranno essere altresì inseriti in apposite classi, così come previsto dall’art. 85 comma 2 CCII in forza del quale la suddivisione è obbligatoria per i creditori pubblici “dei quali non sia previsto l’integrale pagamento”, dovendosi con ciò intendersi il pagamento effettuato nella misura e nel tempo per legge previsto; in ogni caso, trattandosi di un concordato in continuità, il classamento obbligatorio deriva anche dal successivo comma 3, ai sensi del quale i creditori privilegiati “sono suddivisi in classi”.

Pertanto, la proposta dovrà essere integrata con l’apposito classamento dei creditori pubblici.

c) Non sono state prodotte le dichiarazioni vincolanti del socio Giuseppe Nieddu e del l.r. della società Greco s.r.l. a vincolare il proprio patrimonio al soddisfacimento dei creditori della società ricorrente, dichiarazione preordinata ad assicurare ai creditori l’apporto promesso;

d) non è stata definita la modalità attraverso cui Greco s.r.l. metterà a disposizione della debitrice il ricavato della vendita del proprio patrimonio: in particolare non è stato chiarito se tale operazione (che si concretizzerebbe in una forma di liberalità) sia assoggettata a forme di imposizione fiscale; inoltre, non è

stata chiarita la modalità di tutela della quota del socio di minoranza, il quale vanta sul patrimonio di Greco una aspettativa in caso di liquidazione.

e) alla pag. 51 del piano è erroneamente indicato che le somme pignorate da Equitalia verranno destinate al pagamento del pignorante, mentre tali somme dovranno essere messe a disposizione dei creditori e impiegate secondo le regole di distribuzione in favore del creditore che su di essa vanta privilegio, posto che il pignoramento non dà titolo ad alcun privilegio se non limitatamente alle spese sostenute.

Convocata in udienza ai sensi dell'art. 47 c. 4 CCII, la società ricorrente, ottenuto un rinvio, all'udienza del 22.1.2025 ha depositato il piano e la proposta in adesione ai rilievi critici prospettati dal Tribunale ed ha insistito per l'ammissione della procedura.

5. Il piano e la proposta modificati.

La società ricorrente, aderendo ai rilievi critici formulati dal Tribunale, ha proceduto alla modifica della domanda.

In particolare, la società ha formulato la proposta di transazione fiscale e previdenziale ai sensi dell'art. 88 CCII, notificata agli enti competenti, corredata della attestazione resa ai sensi degli artt. 88 commi 1 e 2 dal professionista dott. Stefano Chia. La società ha inoltre provveduto a classare i creditori erariale e previdenziale in autonome classi.

Per quanto concerne invece gli impegni assunti dalla società Greco srl e dal socio illimitatamente responsabile, sono state prodotte le dichiarazioni con cui tali soggetti assumono l'impegno, subordinato all'omologa, a mettere a disposizione

il proprio patrimonio mediante vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c. entro 15 giorni dal decreto di apertura della procedura (docc. 51 e 52).

Per quanto concerne gli aspetti fiscali della messa a disposizione del patrimonio della Greco srl in favore dei creditori, la società ricorrente ha rappresentato che tale questione è stata affrontata, riportando a pag. 5 una tabella da cui desumere che la eventuale tassazione della plusvalenza da cessione è superiore alla differenza tra valore commerciale dei beni e impegno di garanzia assunto dalla società.

Infine, per quanto concerne il trattamento del creditore pignoratizio, la società ha accolto il rilievo, precisando peraltro che ciò comunque non incide sulla prospettiva di soddisfacimento dei creditori.

Con l'integrazione, la società ha rappresentato una criticità legata all'andamento della affittuaria dell'azienda ADN srl nel pagamento dei canoni in considerazione dello sfavorevole andamento del mercato delle auto. La ADN, infatti, ha comunicato che la crisi del settore rende non più economica la gestione dell'azienda affittata al prezzo stabilito di € 80.000,00 mensili ed ha evidenziato che l'andamento negativo ha determinato perdite consistenti, indicate in € 87.622 nel conto economico al 31.10.2024, che hanno richiesto l'intervento dei soci che hanno versato nelle casse sociali l'importo di € 105.000,0. Per tale motivo, la ADN ha chiesto una modifica del contratto di affitto mediante la rideterminazione del canone annuale in € 36.000,00 e la determinazione dei canoni dovuti e non pagati, pari ad € 146.400,00, nell'importo di € 60.000,00.

La società ricorrente, riconoscendo fondate le ragioni rappresentate dalla affittuari e nell'ottica di salvaguardare il valore aziendale, ha chiesto al Tribunale di

autorizzare la modifica contrattuale e la rinuncia parziale al credito ai sensi dell'art. 46 comma 1 CCII.

6. Le modifiche al piano e alla proposta.

A seguito delle modifiche apportate, è rimasto invariato l'attivo disponibile di € 7.971.325 in quanto, pur a fronte di una riduzione dei canoni di affitto dalla società AFDN, è risultata incrementata la liquidità.

Anche il fabbisogno finanziario è risultato confermato in € 7.475.723,00, che consente l'integrale soddisfacimento di tutti i creditori nella misura del 100%, nelle tempistiche previste dalla proposta. Il dato esposto conferma altresì l'emersione di un residuo attivo di € 495.602,20, che potrà essere ulteriormente incrementato in relazione alla cause bancarie attive, alla verosimile riduzione del tasso di interesse legale e ad altri possibili fattori favorevole, tra cui la migliore vendita dei cespiti.

Il necessario classamento dei creditori erariale e previdenziale ha comportato una nuova articolazione delle classi, che è stata prospettata nella seguente formulazione:

- Classe I (Creditori assistiti da privilegio mobiliare ex art. 2751 bis n. 1 c.c. scaduti alla data di presentazione della domanda di concordato) € 86.145,71: si prevede il pagamento in misura del 100% entro sei mesi dall'omologazione;
- Classe II (Creditori privilegiati ipotecari per complessivi) € 2.138.530,29: si prevede il pagamento in misura del 100% entro 4 anni dall'omologazione;
- Classe III (creditori privilegiati ex art. 2751 bis n. 1) € 462.177,00: si prevede il pagamento in misura del 100% entro 4 anni dall'omologazione

(trattandosi di TFR non ancora maturato, non rientra nell'ipotesi prevista dall'art. 86);

- Classe IV (creditori privilegiati ex art. 2751 bis n. 2) € 84.309,33: si prevede il pagamento in misura del 100% entro 4 anni dall'omologazione;
- Classe V (creditori privilegiati assistiti dal privilegio di cui all'art. 2753 c.c.) € 903.357,00: rientranti nella transazione fiscale, si prevede il pagamento in misura del 100% entro 4 anni dall'omologazione;
- Classe VI (creditori privilegiati assistiti dal privilegio di cui all'art. 2758 c.c.) € 134,95,00: rientranti nella transazione fiscale, si prevede il pagamento in misura del 100% entro 4 anni dall'omologazione;
- Classe VII (creditori privilegiati assistiti dal privilegio di cui all'art. 2754 c.c.) € 65.030,00: rientranti nella transazione fiscale, si prevede il pagamento in misura del 100% entro 4 anni dall'omologazione;
- Classe VIII (creditori privilegiati assistiti dal privilegio di cui all'art. 2753 c.c.) € 121.431,00: rientranti nella transazione fiscale, si prevede il pagamento in misura del 100% entro 4 anni dall'omologazione;
- Classe IX (creditori privilegiati assistiti dal privilegio di cui all'art. 2752 comma 3 c.c.) € 402.734,00: rientranti nella transazione fiscale, si prevede il pagamento in misura del 100% entro 4 anni dall'omologazione;
- Classe X (creditori privilegiati assistiti dal privilegio di cui all'art. 2752 comma 4 c.c.) € 94.933,44: rientranti nella transazione fiscale, si prevede il pagamento in misura del 100% entro 4 anni dall'omologazione;
- Classe XI (crediti chirografari garantiti da Giuseppe Nieddu) € 734.682,00: si prevede il pagamento in misura del 100% entro 4 anni dall'omologazione;

- Classe XII (crediti chirografari di imprenditori minori) € 231.964,00,00: si prevede il pagamento in misura del 100% entro 4 anni dall'omologazione;
- Classe XIII (altri crediti chirografari) € 808.867,00: si prevede il pagamento in misura del 100% entro 4 anni dall'omologazione.

7. Il vaglio di ammissibilità.

Sussistono senz'altro i presupposti formale per l'esame della domanda proposta.

E' corretta la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27 CCII, atteso che dalla visura camerale agli atti risulta che la sede legale è situata in Tortolì, Comune ricompreso nel circondario dell'Ufficio;

La società ricorrente, inoltre, è legittimata alla proposizione della domanda, considerato che la stessa esercita un'attività commerciale e non risulta essere una "*impresa minore*": è sufficiente al riguardo richiamare le risultanze relative all'ultimo bilancio depositato.

L'accesso allo strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza è stato deciso, in via esclusiva, dall'amministratore e dai restanti soci, come risulta da verbale redatto da notaio ed è stata depositata e iscritta nel Registro delle Imprese, in conformità a quanto statuito dall'art. 120-*bis* CCII.

La società versa quantomeno in uno stato di crisi, alla luce dell'incapacità di sostenere le obbligazioni assunte già da oltre il quinquennio.

Risulta infine prodotta la documentazione indicata dall'art. 39 CCII.

Quanto ai profili di ordine sostanziale, è invece opportuno premettere che l'art. 47 CCII prevede che l'apertura del concordato preventivo in continuità aziendale debba essere disposta previa verifica della "*ritualità della proposta*", fermo restando che la domanda di accesso al concordato in continuità aziendale è comunque inammissibile "*se il piano è manifestamente inidoneo alla*

soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore, e alla conservazione dei valori aziendali”;

Ritiene il Tribunale che la verifica della “*ritualità della proposta*”, prevista dal Codice anche con riferimento al concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-*sexies* CCII) e al piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (art. 64-*bis* CCII), non sia limitato ad un mero controllo formale dei presupposti, spingendosi, secondo la consueta regola di verifica dei presupposti legali di ammissione, fino al controllo sulla completezza e ragionevolezza della relazione di attestazione e sulla fattibilità del piano.

8. Il concordato in continuità.

Il piano proposto dalla ricorrente prevede la prosecuzione dell’attività aziendale, attraverso la prosecuzione del contratto di affitto e la successiva cessione dell’azienda previa procedura competitiva.

Tale soluzione, secondo la ricorrente, consente di mantenere integro il valore dell’avviamento aziendale e il livello occupazionale, assicurando ai creditori ulteriori risorse che derivano dall’affitto e dalla successiva cessione.

Ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art. 84, il concordato in continuità deve comportare un soddisfacimento anche non prevalente dei creditori “*dal ricavato prodotto dalla continuità*”.

Nel caso di specie, risulta soddisfatto tale fondamentale presupposto, in quanto la ricorrente ha spiegato e l’attestatore ha verificato che il valore preponderante dell’azienda è costituita dal suo know how, mentre sono limitati i beni materiali, fatta eccezione per l’immobile in cui viene esercitata l’attività che, tuttavia, non ne caratterizza la esistenza. Dunque la disgregazione aziendale priverebbe i creditori del valore dell’avviamento, mentre alcun beneficio essi riceverebbero

dalla cessione dei beni mobili. Anche se modesto, tale valore (costituito da 108.500 mila euro provenienti dai canoni e 80 mila euro dalla cessione) risulta comunque apprezzabile e non irrisorio, legittimando pertanto la qualificazione del concordato come in continuità indiretta.

Tratti caratterizzanti della continuità aziendale, oltre al rispetto del principio di universalità oggettiva e soggettiva, quest'ultima caratterizzata dalla necessità di assicurare a tutti i creditori *“un'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile, che può consistere anche nella prosecuzione o rinnovazione di rapporti contrattuali con il debitore o con il suo avente causa”* (art. 84, comma 3, CCII), è poi la conformità ai contenuti indicati dall'art. 87 CCII.

Rispetto al piano di concordato liquidatorio, è inoltre previsto un regime peculiare per la suddivisione dei creditori in classi (art. 85 CCII), per le regole di distribuzione delle risorse indicate dall'art. 84, commi 5, 6 e 7 CCII;

Ritiene il Tribunale che tutte le previsioni del Codice siano state rispettata.

9. Sulla determinazione del valore di liquidazione

L'art. 87, comma 1, lett. c), CCII, prevede che nel piano di concordato debba essere esplicitato *“il valore di liquidazione del patrimonio, alla data della domanda di concordato, in ipotesi di liquidazione giudiziale”*.

Nella predisposizione di una proposta di concordato preventivo in continuità, l'esatta determinazione del *“valore di liquidazione”* del patrimonio sociale risulta necessaria:

- per poter accertare che sia garantito ai creditori un soddisfacimento non inferiore a quello realizzabile in caso di liquidazione giudiziale, risultando altrimenti

fondate le eventuali opposizioni all'omologazione proposte ai sensi dell'art. 112, comma terzo, CCII;

- per poter correttamente individuare la parte dell'attivo che dovrà essere distribuita nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione (ossia secondo la regola della cd. priorità assoluta), come prescritto dall'art. 84, comma sesto, CCII;

- per poter determinare la misura in cui è ammessa la cd. falcidia dei crediti privilegiati disciplinata dall'art. 84, comma quinto, considerato che tale disposizione consente la soddisfazione non integrale dei creditori privilegiati *“purché in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o al diritto e della quota parte delle spese generali, attestato da un professionista indipendente”*. Con specifico riferimento alla falcidia dei crediti tributari e contributivi, l'art. 88 CCII precisa che il pagamento non integrale è ammesso *“se il piano ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione di un professionista indipendente”*.

Secondo la tesi preferibile, per *“valore di liquidazione”* deve intendersi il valore che potrebbe trarsi dalla alienazione/realizzo in sede di liquidazione giudiziale dell'intero patrimonio sociale, prioritariamente con conservazione dell'aggregato aziendale, considerato che ai sensi dell'art. 214, comma 1, CCII la liquidazione dei singoli beni deve essere disposta soltanto quando risulti prevedibile che la vendita dell'intero complesso aziendale non consenta una maggiore soddisfazione dei creditori.

Nella determinazione del “*valore di liquidazione*” dovrà inoltre tenersi conto delle utilità derivanti dal positivo esperimento di azioni revocatorie e di responsabilità nei confronti degli amministratori.

Nel caso in esame, la società ha dato atto che il valore di liquidazione è senz'altro pari e comunque non inferiore a quello liquidatorio, atteso che il patrimonio messo a disposizione dei creditori è composto anche da quello personale del socio illimitatamente responsabile e della società da essa partecipata.

Nessuna azione recuperatoria potrebbe apportare in sede liquidatoria risorse maggiori rispetto a quelle messe a disposizione dei creditori nella proposta di concordato.

La prosecuzione dell'azienda in continuità indiretta consentirà inoltre di percepire i canoni di affitto sino alla successiva vendita, senza con ciò intaccare il valore del patrimonio immobiliare, che verrà ceduto secondo le regole della competitività analogamente a ciò che avverrebbe in sede di liquidazione.

10. Sulla distribuzione delle risorse

Con riferimento alle regole di distribuzione delle risorse, l'art. 84, comma sesto, CCII, prevede che, nel concordato in continuità aziendale, il valore di liquidazione debba essere distribuito nel rispetto delle cause legittime di prelazione (cd. regola della priorità assoluta o “*APR*”); per quanto riguarda invece “*il valore eccedente quello della liquidazione*” è sufficiente che i crediti inseriti in una classe ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore (cd. regola della priorità relativa o “*RPR*”). I crediti assistiti dal privilegio di cui all'art. 2751-*bis* n. 1 c.c. devono in ogni caso essere soddisfatti secondo la regola della priorità assoluta.

Il Tribunale ritiene che la distribuzione delle risorse prevista nel piano risulti conforme alle regole dettate dall'art. 84, comma sesto, CCII.

Infatti, la ricorrente prevede di soddisfare tutti i creditori nella misura integrale, senza alcuna decurtazione, salva solamente la dilazione del pagamento entro il termine indicato di 4 anni per quanto riguarda i creditori privilegiati e chirografari.

Dunque, tanto il valore di liquidazione quanto quello proveniente dalla continuità dovrà essere ripartito secondo la regola distributiva generale.

Si limita il tribunale in questa fase ad osservare che la proposta di soddisfacimento integrale non esclude il doveroso rispetto dei principi della priorità assoluta in fase di esecuzione e di pagamento, priorità che non è stata derogata. Ovvero, i creditori dovranno essere in ogni caso soddisfatti nel rispetto della causa legittima di prelazione con il ricavato dalla liquidazione dei beni su cui cadono i rispettivi privilegi, non potendosi procedere, con risorse vincolate a favore di alcuni creditori, al pagamento di altri creditori sulla base della considerazione che tutti verranno pagati. Occorre infatti considerare come possibile l'insuccesso del piano, con conseguente necessità in tal caso di assicurare a ciascun creditore in privilegio la preferenza ad esso spettante.

11. Sulla formazione delle classi

La proposta concordataria prevede la suddivisione dei creditori in tredici classi, i cui criteri di formazione sono stati sopra indicati.

Ritiene il Tribunale rispettate le regole previste per la formazione delle classi, considerato che i creditori raggruppati nella medesima classe posseggono la medesima posizione giuridica ed interessi economici omogenei.

Inoltre, in ossequio a quanto previsto dall'art. 85 CCII:

- i creditori erariale e previdenziale, per i quali è previsto un pagamento dilazionato nel tempo, sono stati inseriti in apposite classi distinte in ragione della natura del privilegio;
- è prevista una autonoma classe per i creditori bancari titolari di garanzie prestate da terzi;
- è prevista una autonoma classe per le imprese minori titolari di crediti chirografari derivanti da rapporti di fornitura di beni e servizi.

Tutti i creditori verranno soddisfatti nell'ambito del medesimo orizzonte temporale di 4 anni. Tale previsione non contrasta con il principio di miglior soddisfacimento del ceto privilegiato, atteso che la liquidità deriva dalla cessione dei beni dei terzi Greco srl e socio Nieddu che hanno messo a disposizione dei creditori il loro intero patrimonio, secondo un ordine prioritario di vendita fino a integrale adempimento della proposta.

12. Sulla previsione dei creditori votanti.

Risultano altresì rispettate le regole sulla partecipazione al voto delineate dall'art. 109, comma 5, CCII, essendo previsto il diritto al voto dei creditori privilegiati non soddisfatti integralmente entro centottanta giorni e quelli di cui all'art. 2751 bis n. 1 entro 30 giorni dall'omologazione, oltre che di tutti i creditori chirografari. Sono esclusi dal voto solo i creditori lavoratori di cui alla classe I, ai quali è promesso il pagamento entro 60 giorni dall'omologazione.

13. Sulla relazione di attestazione.

Ritiene il Tribunale che la relazione di attestazione, predisposta dal professionista indipendente in possesso dei requisiti di legge, sia conforme al modello normativo, avendo proceduto alla attestazione dei dati contabili ed alla verifica della fattibilità del piano sulla base di una metodologia adeguata, rendendo

esplicitate le verifiche eseguite sulla contabilità e le ragioni per le quali ritiene verosimile la prospettiva di risoluzione della crisi prospettata dalla debitrice.

Ritenuto pertanto che la proposta concordataria abbia superato positivamente il vaglio sulla ritualità della stessa demandato al Tribunale dall'art. 47, comma 1, lett. b), CCII.

Ritenuto di dover indicare le spese da depositare entro 15 giorni nell'importo di € 40.000,00, non inferiore al limite del 20% delle spese previste (pari ad € 161.000,00)

P.Q.M.

Visti gli artt. 47 e 84 e ss. CCII;

DICHIARA APERTA LA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO DI PN AUTO DI G. NIEDDU & C S.A.S., quale procedura principale di insolvenza ex art. 3, comma 1, Reg. UE 848/2015;

- 1) **NOMINA** Giudice Delegato il dott. Nicola Caschili;
- 2) **NOMINA** Commissario Giudiziale il dott. Angelo Cabiddu;
- 3) **STABILISCE**, tenuto conto del numero dei creditori e dell'entità del passivo, che l'espressione del voto dei creditori dovrà avvenire tra il giorno 1.10.2025 ed il giorno 15.10.2025 mediante posta elettronica certificata all'indirizzo che Commissario Giudiziale indicherà;
- 4) **DETERMINA** in € 40.000 la somma ulteriore a copertura parziale delle spese di procedura da versarsi nel termine di quindici giorni sul conto corrente bancario intestato alla procedura;

5) **CONFERMA** l'obbligo del debitore di presentare il giorno 10 di ogni mese un rendiconto delle entrate e delle uscite, nonché una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;

6) **DISPONE** che il Commissario Giudiziale provveda:

I. agli adempimenti di cui agli artt. 103 e 104 CCII, procedendo alle comunicazioni di cui all'art. 104, comma 2, CCII ed agli avvertimenti ivi previsti entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento; tra gli avvisi che l'organo commissariale è tenuto a dare ai creditori andrà inserito anche l'avvertimento che il voto tramite rappresentante sarà ritenuto valido solo se la relativa procura sia trasmessa contestualmente all'espressione di voto;

II. a quanto prescritto dall'art. 105 comma 1, 2 e 3 CCII e, quindi, a depositare nel fascicolo telematico la relazione particolareggiata almeno 45 giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori da trasmettere in copia al Pubblico Ministero;

III. a illustrare almeno 15 giorni prima della data iniziale stabilita per il voto, ai sensi dell'art. 107 comma 3 CCII, la sua relazione e la proposta definitiva nonché, ai sensi dell'art. 105 comma 5 CCII, le eventuali informazioni aggiuntive o sopravvenute (es. andamento della continuità e rispetto degli assunti del piano) che i creditori devono conoscere ai fini del voto, con comunicazione inviata ai creditori, al debitore e a tutti gli interessati e da depositare nella cancelleria del Giudice Delegato. Alla relazione dovrà essere allegato, ai soli fini della votazione, l'elenco dei creditori legittimati al voto con indicazione dell'ammontare per cui sono ammessi;

IV. ad avvisare i creditori – con la comunicazione di cui all'art. 104, comma 2 - che, ai sensi dell'art. 107 comma 4, CCII almeno 10 giorni prima della data iniziale stabilita per il voto, il debitore, i coobbligati, i fideiussori del debitore e

gli obbligati in via di regresso e i creditori possono formulare osservazioni e contestazioni sui crediti da ammettersi al voto a mezzo posta elettronica certificata indirizzata al commissario giudiziale. Il debitore ha facoltà di rispondere e contestare a sua volta i crediti, fornendo al giudice gli opportuni chiarimenti;

V. a comunicare ex art. 107, comma 5, CCII ai creditori, al debitore ed agli altri interessati le osservazioni e contestazioni pervenute, informando il Giudice Delegato con nota alla quale allegare le osservazioni medesime e un proprio succinto parere sulle osservazioni e contestazioni, eventualmente depositando l'elenco modificato dei creditori legittimati al voto con indicazione dell'ammontare per cui sono ammessi;

VI. a depositare ex art. 107, comma 6, CCII la Relazione definitiva nel fascicolo telematico e comunicarla ai creditori, al debitore e agli interessati almeno 7 giorni prima della data iniziale stabilita per il voto;

VII. a redigere, all'esito della votazione, ai sensi dell'art. 110 CCII apposita relazione in cui siano inseriti: i voti favorevoli e contrari dei creditori con l'indicazione nominativa dei votanti e dell'ammontare dei rispettivi crediti; i creditori che non hanno esercitato il voto e l'ammontare dei loro crediti. Alla relazione è allegata, su supporto informatico, la documentazione relativa all'espressione dei voti. La relazione deve essere depositata nel fascicolo telematico il giorno successivo alla chiusura delle operazioni di voto;

VIII. a depositare entro 10 giorni dall'esito delle votazioni la segnalazione se il debitore abbia chiesto, all'esito del voto, l'omologa ai sensi dell'art. 112 comma 2 CCII.

Si comunichi alla Ricorrente, al Commissario Giudiziale ed al Pubblico Ministero.

Così deciso in Lanusei, il 11.4.2024

Il Presidente estensore

Nicola Caschili